

## *Deliberazione N.22/29 del 21.7.2003*

OGGETTO: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in attuazione dell'art. 3 commi dal 24 al 41 della Legge 549 del 28.12.1995. Atto di indirizzo di gestione del tributo a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

L'Assessore della difesa dell'Ambiente riferisce che la Regione Sardegna con la legge 24 dicembre 1998 n° 37 comma 3 art. 37, così come integrata con la legge regionale 22 Aprile 2002 n° 7 art. 14 ha recepito le norme contenute nei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della Legge 549 del 28.12.1995.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 con il fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia.

Occorre far rilevare che ai termini della L.549/95 l'entità del tributo deve essere determinato annualmente con legge regionale all'interno dei limiti minimi e massimi ivi fissati.

L'art. 14 della legge regionale 22 Aprile 2002 n° 7 inoltre ha demandato all'Assessore competente in materia di ambiente l'adozione degli atti di indirizzo a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Con la Legge regionale finanziaria n° 3 del 29/04/03 è stato disposto all'art. 20 comma 10 che l'ammontare annuo del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti venga determinato con deliberazione della Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento. Si è disposto, inoltre che le funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario siano delegate all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

A tale proposito, l'Assessore fa presente che occorre disciplinare le modalità di applicazione del tributo, delle procedure di attivazione di contenzioso, nonché fissare per l'annualità 2004 l'entità del tributo da versare da parte dei soggetti passivi, nell'ambito dei limiti determinati dalla L. 549/95.

L'Assessore riferisce ancora che nell'**allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sono riportati gli indirizzi e le modalità per l'applicazione della tributo rivolti alle Amministrazioni Provinciali.

In particolare, considerato che, la norma regionale non ha disciplinato in maniera puntuale i vari aspetti, della L.549/1995, pare opportuno raccordare il tributo alle diverse fattispecie di rifiuti così come individuate dal D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando in maniera puntuale i soggetti passivi secondo un'ampia articolazione, specificando il sistema sanzionatorio, da applicare da parte delle Amministrazioni Provinciali, connesso alle violazioni relative alla registrazione delle operazioni, al versamento del tributo e alla presentazione della dichiarazione.

L'Assessore fa presente che la norma nazionale nell'istituire il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti ha inteso favorire la minore produzione di rifiuti penalizzando l'utilizzo della discarica (l'intento palese è quello di conferire alla citata modalità di "smaltimento" carattere meramente residuale) al fine di privilegiare il recupero di materie prime ed energia dai rifiuti.



## Regione Autonoma della Sardegna

A tutt'oggi in Sardegna per carenze normative, si è applicato, per la determinazione del tributo il limite minimo fissato dalla normativa nazionale, vanificando l'intento del legislatore che attraverso tale tributo intendeva limitare il conferimento in discarica; inoltre sul territorio regionale si è venuta a creare una notevole differenza tariffaria tra gli impianti che operano il trattamento dei rifiuti ai fini del recupero e riutilizzo di energia e materia e gli impianti di discarica controllata che smaltiscono i rifiuti tal quali.

In linea con gli obiettivi delle norme comunitarie nonché con quanto determinato da tutte le altre Regioni occorre procedere in maniera graduale all'aggiornamento degli importi del tributo, soprattutto per quanto attiene i rifiuti urbani, al fine di scoraggiare il conferimento in discarica, diminuire il divario tariffario tra i diversi impianti e conseguire livelli maggiori di recupero e riciclaggio delle materie prime ivi contenute.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone quindi che per l'annualità 2004 l'adozione dei seguenti importi di tributo per KG di rifiuto smaltito in discarica.

	<b>Tipo di rifiuto</b>	<b>€/Kg</b>	<b>£/Kg</b>
a	rifiuti urbani e assimilati	0,0155	30
b	scarti derivanti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio	20% di a), c)	
c	rifiuti speciali non pericolosi	0,0077	15
d	rifiuti speciali pericolosi	0,0103	20
e	Rifiuti i conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia	20% di a),c),d)	
f	Rifiuti inerti da demolizione	0,0020	4
g	Rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico	0,0020	4
h	Rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico	0,0030	6
i	Fanghi palabili non pericolosi	0,00155	3
l	Fanghi palabili pericolosi	0,0020	4



## *Regione Autonoma della Sardegna*

La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di carico/scarico compilato ai termini dell'art12 del D. Lgs n° 22/97.

L'Assessore precisa inoltre che il tributo speciale non si applica alle attività minerarie ed agli impianti di stoccaggio o di riutilizzo dei rifiuti e dei residui previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, non si applica :

- a) ai rifiuti utilizzati per interventi di ripristino e di sistemazione ambientale o per la realizzazione di rilevati, sottofondi e altre opere edili
- b) ai rifiuti che risultano dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui derivanti dalla lavorazione di rocce da cava.
- c) al materiale onerosamente acquisito o derivante da processo di selezione, destinato alla copertura dei rifiuti durante la gestione della discarica o utilizzato per la sistemazione finale ed il recupero dell'area.

La Giunta Regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione espresso in corso di seduta, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale del competente Assessorato.

### **DELIBERA**

- di approvare per l'annualità 2004 l'entità del tributo come riportato in premessa;
- di approvare l'atto di indirizzo, sulla gestione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in attuazione dell'art. 3 commi dal 24 al 41 della Legge 549 del 28.12.1995, a termini dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 contenuti nell'**allegato A**, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**F.to Duranti**

**IL PRESIDENTE**  
**F.to Pili**